

forza Italia: 34 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 32 minuti;

UDR: 32 minuti;

rinnovamento italiano: 32 minuti.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari di alleanza nazionale e di forza Italia hanno chiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Sulla base delle intese precedentemente raggiunte, dopo il collega Cè, relatore di minoranza, parlerà, se lo riterrà, un deputato per gruppo, tra coloro che si sono iscritti a parlare; quindi la discussione sarà sospesa.

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Vorrei solo far presente che l'onorevole Cè è relatore di minoranza; tuttavia vorremmo che fosse anche l'oratore che interviene a nome del nostro gruppo. Vorrei quindi chiederle la possibilità di aggiungere al tempo concesso all'onorevole Cè una parte del tempo che sarebbe a disposizione del nostro gruppo: credo che ciò sia possibile, non intervenendo altri deputati a nome del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania.

PRESIDENTE. Sulla questione occorrerebbe riflettere: l'onorevole Cè ha un certo ruolo quando interviene a titolo di relatore della minoranza, ha un ruolo diverso se interviene a nome del gruppo.

ALBERTO LEMBO. Si tratterebbe solo di qualche minuto in più.

PRESIDENTE. In questo caso, sta bene.

ALBERTO LEMBO. La ringrazio, Presidente.

**(Ripresa discussione generale
- A.C. 414)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Cè.

ALESSANDRO CÈ, *Relatore di minoranza*. Presidente, nel breve tempo a mia disposizione toccherò quelli che ritengo essere i punti salienti del testo in esame.

Innanzitutto è doveroso un chiarimento riguardo al rapporto esistente fra gli obiettivi che si pone questa legge e quello che compete al servizio sanitario nazionale per la terapia della sterilità e dell'infertilità. Qualunque sia l'eziopatogenesi della sterilità o dell'infertilità, la legge in esame non ne prevede la terapia bensì il superamento ricorrendo a tecniche medico-chirurgiche. Questa precisazione è doverosa in quanto nella discussione su questo punto avvenuta in Commissione alcuni colleghi, in particolare di rifondazione comunista, hanno rivendicato il diritto del singolo, in specie della donna, a ricorrere a queste tecniche, intendendole proprio come terapeutiche.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI (ore 19)**

ALESSANDRO CÈ, *Relatore di minoranza*. Questo non è assolutamente vero e l'accesso dev'essere consentito solo alle coppie di sesso diverso, in quanto la metodica ha come oggetto il superamento degli ostacoli che non consentono la procreazione e deve tutelare innanzitutto il nascituro.

Ma veniamo all'argomento cruciale al centro della discussione che da mesi impegna l'opinione pubblica. Esistono due

correnti di pensiero contrapposte. La prima sostiene che a prevalere debba essere l'interesse dei genitori, la seconda invece che prioritario debba essere l'interesse del nascituro.

Io, anche in veste di relatore di minoranza per il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania, cercherò di sostenere, in particolare durante la discussione del testo alternativo e delle proposte emendative, la posizione che vede al centro l'interesse del nascituro.

Ormai numerose sono le deliberazioni a livello internazionale a conforto delle nostre convinzioni. Basti citare la risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1989, con specifico riferimento alla procreazione artificiale, l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dei bambini, nella quale si dice che in tutte le azioni avviate da istituzioni pubbliche o private i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione, ed ancora il nostro stesso codice civile nella parte riguardante il diritto di famiglia, così come modificato dalla riforma del 1975.

Il Parlamento europeo ha dato indicazioni chiare circa i diritti del bambino sin dal suo concepimento: diritto alla vita, diritto alla famiglia, diritto ad un'armoniosa crescita psico-fisica, diritto all'identità genetica e psicologica. Questi diritti devono prevalere rispetto agli interessi degli adulti di avere un figlio, nel senso che tale interesse non può realizzarsi ad ogni costo ma solo nel rispetto dei diritti del figlio stesso.

Nel nostro testo alternativo abbiamo inserito alcuni diritti fondamentali del nascituro, ad esempio quello inalienabile di conoscere la propria identità genetica, diritto che sappiamo essere acquisito dalla legislazione svedese. Crediamo infatti che l'equilibrio psico-fisico e la dignità individuale non possano essere messi in forse e disgiunti dalla conoscenza e consapevolezza delle proprie origini genetiche che, checché ne dicano alcuni sociologi, influiscono pesantemente sulla storia individuale.

È chiaro che questo principio, se approvato, costituirebbe un deterrente fortissimo all'utilizzo di gamete da donatore nel malaugurato caso dovesse prevalere la possibilità di fecondazione eterologa.

È necessario ricordare che il nostro gruppo, a garanzia dell'effettiva tutela dell'embrione, ha presentato in Commissione un emendamento che intendeva riconoscere la capacità giuridica sin dal concepimento. Tale emendamento non è stato però giudicato ammissibile dal Presidente della Camera, sulla base di motivazione imperscrutabili. A nostro parere, è invece assolutamente improcrastinabile affrontare questo tema anche sulla base di continue prese di posizione che provengono da svariati ed autorevoli organismi internazionali e nazionali, quale per esempio il comitato di bioetica. La stessa Corte costituzionale, nella decisione n. 27 del 1975, sancisce che l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le sue particolari caratteristiche, la situazione giuridica del concepito. Questi diritti inviolabili non sono attribuiti dall'ordinamento giuridico ma sono riconosciuti come già esistenti.

È ormai fuori di ogni legittimo dubbio la constatazione che non esiste alcuna soluzione di continuità fra embrione, zigote, feto e bambino; e l'embrione contiene in sé tutte le potenzialità genetiche e biologiche per trasformarsi in neonato. Le speculazioni artate sulla presenza o meno della stria neurale che doterebbe l'embrione di sensibilità e forse di autocoscienza in modo tale da fissare al quattordicesimo giorno di gestazione il limite di rispetto da riservarsi all'embrione stesso, sono da ritenersi strumentali e capziose.

Essendo questi i termini del problema, riteniamo estremamente grave che la Presidenza della Camera non consenta all'Assemblea di esprimersi. La materia, peraltro, è perfettamente compatibile con la legge in discussione, in quanto viene introdotta per la prima volta una fattispecie di procreazione in un certo qual modo

garantita dallo Stato. La procreazione in questa nuova versione perderebbe la sua connotazione di naturalità nella quale la responsabilità del destino dei nascituri ricade, nell'ambito del rispetto della legge n. 194, sui genitori ma di fatto ricadrebbe, almeno in parte, sullo Stato coinvolto indirettamente, attraverso discipline amministrative ed autorizzazioni sanitarie, all'espletamento delle procedure necessarie per consentire la procreazione per cui, senza obbligatoriamente dover affrontare allo stesso tempo la revisione della legge n. 194, s'impone una maggiore tutela dell'embrione prodotto *in vitro*, cioè al di fuori del corpo della donna, per il quale, non esistendo interessi confliggenti con la madre, è indispensabile introdurre una tutela assoluta giacché la legge stessa ha senso di esistere ed è studiata per consentire la procreazione di nuova vita. Più semplicemente, nel momento in cui lo Stato approva una legge per la vita, deve prevedere massime garanzie a tutela di questa.

Strettamente collegato allo stato giuridico dell'embrione è il tema della fecondazione extracorporea. Con questa tecnica si generano moltissimi embrioni e nel testo alternativo abbiamo previsto che ogni embrione generato artificialmente deve essere destinato alla nascita. Abbiamo altresì previsto il divieto della sperimentazione sugli embrioni, a meno che quest'ultima non abbia uno scopo terapeutico finalizzato all'embrione stesso sottoposto a sperimentazione. Deve essere inoltre vietata la crioconservazione degli embrioni, ad eccezione dell'ipotesi del tutto eccezionale in cui, per ragioni imprevedibili e sopravvenute alla formazione dell'embrione, non vi sia altro modo di salvare la vita del concepito. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso di un improvviso malore della madre o di una sopravvenuta forza maggiore (incidente o altro) che impedisca l'immediato impianto.

Un altro punto fondamentale è la regolamentazione dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Anche in questo caso abbiamo op-

tato per il criterio del massimo interesse per il bambino e pensiamo che questo si possa realizzare all'interno di una coppia di sesso diverso coniugata o convivente da molto tempo i cui componenti siano in età potenzialmente fertile.

Siamo consci che dare la possibilità di accesso alle coppie conviventi possa aprire un conflitto riguardo alla possibile incostituzionalità, a norma degli articoli 29 e 30 della Costituzione, ma crediamo che un'attenta osservazione dei fenomeni sociali ormai radicatisi non possa esimerci dal prospettare una soluzione non penalizzante nei confronti della coppia di fatto di sesso diverso, nella quale la filiazione naturale è di fatto già oggi equiparata a quella legittima dall'interpretazione giurisprudenziale, avendo ben chiaro che il previsto consenso informato impegna al riconoscimento del figlio e non consente il disconoscimento da parte della madre, mentre il disconoscimento da parte del padre è consentito solo in due casi eccezionali. D'altronde, i rischi per il nascituro non sono completamente assenti anche nel caso di coppie coniugate.

Noi pensiamo di avere inserito nel nostro articolato una proposta più restrittiva rispetto al testo uscito dalla Commissione, in grado di scoraggiare possibili raggiri da parte di *single* e di coppie omosessuali. Vogliamo però precisare subito che la nostra iniziativa su questo tema rappresenta un tentativo di mediazione tra tesi radicali che si contrappongono all'interno di questa Camera, un tentativo di rifuggire dal massimalismo! Non escludiamo comunque, sulla base degli approfondimenti che speriamo vengano durante la discussione degli emendamenti, di affinare la nostra proposta o di modificarla parzialmente.

Un altro punto fondamentale del riordino del settore è quello di consentire la fecondazione eterologa cioè con materiale biologico esterno alla coppia. La fecondazione eterologa presenta problemi di vario ordine, innanzitutto di ordine etico. Com'è possibile — ci chiediamo — pensare di predeterminare per legge e per volontà dei genitori che un soggetto possa avere ge-

ntorialità diverse, genetica, gestazionale, affettiva e legale? Ogni individuo ha il diritto ad avere un solo padre ed una sola madre perché da questo dipende il suo equilibrio psicofisico e la sua identità di persona. È vero che per molti soggetti sfortunati ciò non si verifica, ma sono gli eventi naturali a determinarlo ed in ogni caso l'individuo può ricostruire la sua storia dando una giustificazione a quanto è accaduto. Con la presente legge, invece, non solo il nascituro avrà due padri o due madri o addirittura due padri e due madri, ma non potrà mai conoscere i propri genitori genetici. Immaginatevi a quale disintegrazione della personalità potrebbe andare incontro un individuo di questo tipo qualora cercasse una via d'uscita dalla propria crisi esistenziale nella ricerca delle proprie origini che gli sono state espropriate e negate dallo Stato? Tutto questo — lasciatemelo dire — è inconcepibile!

Vi sono poi gli aspetti di tipo giuridico alquanto complessi. Si stabilisce che non esista alcun rapporto di filiazione fra genitore genetico e figlio. Personalmente, dubito che la legge possa disciplinare addirittura le leggi naturali! Ritengo che sottovalutare questi aspetti possa voler dire rimandare ad un prossimo futuro la soluzione di gravi contenziosi giuridici.

Appare inoltre inestricabile la situazione ormai verosimile segnalataci in Commissione dal professor Vezzoni e non lontana nel tempo, cioè quando si potranno congelare gli ovociti di una triplice maternità — addirittura genetica, gestazionale ed affettiva — nella quale madre genetica e gestazionale potranno rivendicare entrambe la matrice biologica. Per inciso, di fronte a queste prospettive converrebbe fermarsi e riflettere sull'utilizzo della scienza, che deve essere sempre sotto il controllo dell'uomo ed a beneficio dello stesso, pena la creazione di un mondo nel quale forse non riusciremo più a riconoscerci.

Non ultimo, è risaputo l'impatto che la scelta dell'eterologa ha all'interno della coppia, con la creazione di atteggiamenti di esclusione del *partner* e gravi ripercus-

sioni psicologiche, emotive ed affettive che in certi casi hanno determinato addirittura la crisi della coppia stessa.

Esistono poi, e sono rilevanti e ineludibili, i rischi di selezione engetica, la cosiddetta selezione della razza, perché è vero che l'attuale testo prevede una selezione tesa ad escludere solo dalle patologie gravi e trasmissibili ma — com'è già avvenuto in molte altre parti del mondo: vedi alcune cliniche private negli Stati Uniti — è praticamente impossibile evitare che vi sia la selezione di seme pregiato, con conseguente commercio dello stesso e grossi rischi sia di selezione genetica che di creazione di consanguinei inconsapevoli.

Ricordo che anche il testo in esame sotto questo aspetto prevede che lo stesso seme venga usato per cinque fecondazioni diverse.

Molte altre cose si potrebbero dire su questo testo, ma rimandiamo gli aspetti di dettaglio alla fase successiva di esame degli emendamenti. Ci limitiamo ad esprimere la nostra soddisfazione per l'approvazione in Commissione dell'articolo sull'obiezione di coscienza da noi proposto e a preannunciare la richiesta di porre in votazione il testo alternativo, ai sensi dell'articolo 87, comma 1-*bis*, del regolamento.

Concludendo, spero che non si ripetano più quelle pratiche dilatorie, alle quali abbiamo avuto modo di assistere negli ultimi mesi e purtroppo anche oggi, attuate per rendere meno stridenti e, forse, cercare una mediazione tra le contrastanti posizioni evidenziatesi all'interno della maggioranza. Credo che, di fronte ad un tema così importante, legato alla coscienza individuale di ogni parlamentare, non debbano esistere logiche di maggioranza. È necessaria una legge in tempi rapidi, non una legge qualsiasi, ma una legge che derivi da uno sforzo di ricerca della nostra identità di donne e di uomini e che si traduca in un messaggio di speranza e di dignità per le nuove generazioni (*Applausi dei deputati dei gruppi della lega nord per l'indipendenza della Padania, di forza Italia e dell'UDR*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pivetti, che dispone di sedici minuti. Ne ha facoltà.

IRENE PIVETTI. Vorrei svolgere soltanto alcune tra le molte osservazioni che potrebbero essere fatte per cercare di sviscerare alcuni punti di questo provvedimento sicuramente molto discusso, come si diceva prima, non soltanto dentro il Parlamento ma anche fuori.

Sono certa che in Commissione si è svolta una discussione molto ampia, sono certa che ciascuno ha cercato, almeno in una prima fase, di dare il meglio di sé; probabilmente aver fatto prevalere in qualche caso interessi di parte, o aver troppo amato certe posizioni di partenza, ha portato come risultato un difetto di approfondimento su alcuni punti che appaiono incongruenti nel testo varato dalla Commissione.

Nell'articolo 1 si parla in sostanza del diritto della coppia ad avere figli; si dice, infatti, « tutelando il diritto dei soggetti coinvolti ». Si tende, quindi, a fondare tutto l'impianto del provvedimento su tale diritto. Perché allora, ci si domanda, è necessario introdurre un secondo diritto, quello alla salute, come « cofondatore » del testo della legge, nel momento in cui si dice che si ricorre alla procreazione assistita « qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei »?

La procreazione medicalmente assistita non è una terapia della sterilità, è un modo per evitarne le conseguenze; non è in alcun modo una terapia della persona affetta da sterilità o infertilità. E allora, l'espressione « altri metodi terapeutici », senz'altro impropria semanticamente, ottiene però l'effetto di « cofondare » la legge sul diritto della coppia di avere dei figli, forse avvertito come fragile, accanto al diritto alla salute. Credo che un supplemento di riflessione su questo punto non sarebbe stato male, e forse non lo sarà nel futuro dibattito in Parlamento, altrimenti avremo una legge fondata su due principi che non sono il medesimo, con conseguenze ambigue, come vedremo in seguito.

L'altro aspetto che piacerebbe vedere meglio chiarito, sempre nelle ultime tre righe dell'articolo 1, riguarda l'espressione, già richiamata, « tutelando il diritto dei soggetti coinvolti ». Non so se il legislatore in questo caso abbia riflettuto sul fatto che necessariamente i soggetti coinvolti non sono soltanto i due genitori, ma anche il bambino che deve nascere, rispetto al quale, poi, la questione terapeutica non c'entra proprio niente. Peraltro il diritto del nascituro viene citato solo implicitamente qui e mai più nel testo.

Credo che, come minimo, si abbia un eccesso di sintesi e probabilmente un difetto di analisi e di esplicitazione, perché questa formulazione, di fatto, non prende una posizione. Noi garantiamo la fecondazione medicalmente assistita in nome, alla fine, di quale diritto? Un diritto alla salute? Un diritto alla procreazione, un diritto all'averne comunque dei figli? Non lo so. Credo che si debba ragionare ulteriormente.

Analogamente, nell'articolo 2, dove si prevede una sacrosanta attività di formazione e informazione attraverso le strutture regionali e l'attività dei ministeri, si fa una giusta perorazione a favore dell'erogazione di servizi di informazione, consulenza ed assistenza riguardo ai problemi dell'infertilità e della sterilità. All'articolo 3 si è costretti a citare come correttivo di altra legge, e ci si ricorda che esiste, anche il problema dell'adozione, che è anch'esso scottante (non lo è stato in queste settimane perché si è discusso del provvedimento al nostro esame, non di quello sull'adozione) e viene comunque qui sollevato.

Ed allora, bisognerebbe porsi la domanda se non sia opportuno dar vita ad un consultorio unico per l'assistenza alla famiglia ed alla maternità, nel quale si ragioni, insieme agli aspiranti genitori, anche dell'eventualità di adottare un figlio, oltre che di averlo attraverso le tecniche in questione; oppure, se se ne vogliano creare due: uno, che già esiste, che verrebbe integrato nelle sue funzioni di informazione rispetto all'adozione e l'altro che sarebbe istituendo. In questo

caso potremmo prevedere che sia opportuno, se non obbligatorio, un passaggio da entrambi questi consultori, in maniera che alla coppia sia sottoposta anche questa seconda possibilità. Peraltro, siamo ben consci che non è la stessa cosa, ma indurre una riflessione su questo punto credo non sia male.

Altre osservazioni piuttosto corpose sono necessarie a proposito dell'articolo 4, che concerne l'accesso alle tecniche, con particolare riferimento al comma 2, che è quello che elenca i principi ai quali questa attività deve essere ispirata. Ci sono principi relativi, per così dire, agli adulti che prendono parte a questa operazione, ma nell'enunciazione di questi principi si prescinde completamente dal bambino. Gli articoli successivi recano sì dei divieti e le pene per i trasgressori, ma non è inserito tra i principi fondanti un qualsivoglia diritto relativo al bambino che deve nascere.

Ed allora la citazione di cui all'articolo 1 sui soggetti coinvolti non riguardava anche il bambino, perché se così fosse avremmo trovato quella previsione tra i principi da tutelare ai quali ispirarsi. Non essendo invece incluso nei principi, di fatto, ciò che riguarda il nascituro sta nei metodi ed allora una trasgressione a questi metodi non va ad intaccare i principi fondamentali. Questo spiega perché le pene proposte alla fine, tutto sommato, sono così lievi, ossia perché non viene violata una ragione di principio.

Il comma 3, che è quello che riguarda la procreazione eterologa, esamina questo tipo di procreazione soltanto dal punto di vista sanitario, facendo considerazioni appunto di tipo sanitario: quando tutti gli altri sistemi non funzionano, quando ci sono dei rischi di malattie ereditarie, eccetera. Forse, anche a questo proposito bisognava fare una scelta di campo. È un principio o non lo è? Ammettiamo per principio la procreazione eterologa o per principio la neghiamo?

Da questa considerazione, descritta nel testo solo dal punto di vista sanitario, discendono delle conseguenze serie — di tipo psicologico, sociologico e quant'altro

— sulla famiglia e sul bambino che vanno molto oltre la condizione sanitaria di partenza che può avere determinato o invogliato alla scelta di questo tipo di procreazione.

Credo che, a questo riguardo, il legislatore debba fare una scelta di principio e se il principio è che la procreazione eterologa è lecita, questa scelta, che personalmente non condivido, deve essere espressa con chiarezza, oppure si rimane sul terreno dell'ambiguità; altrimenti si stabilisca che non è lecita. Si dica cioè se essa è tra i principi ai quali ci si ispira, ovvero ai quali non ci si ispira.

L'articolo 5 riguarda i principi soggettivi. In proposito, mi sembra un po' vaga la definizione di persone « stabilmente legate da convivenza »: sappiamo che è un vecchio problema definire con chiarezza ed univocità la condizione di conviventi, ma non volendo aprire una lunga riflessione su questo punto, vorrei soltanto aggiungere un'osservazione, ossia che per l'adozione questa condizione non è sufficiente. Allora, consentiamo ai conviventi di avere un figlio attraverso la fecondazione medicalmente assistita, anche eterologa, ma non consentiamo loro di adottare un bambino.

Un'analogia osservazione faccio in merito al limite di età, fissato a 52 anni. Mi rendo conto che si è giunti a questa cifra in seguito ad un compromesso tra posizioni diverse, però mi chiedo quale ne sia il fondamento scientifico. Si fa riferimento all'età potenzialmente fertile: beh, sappiamo quanto sia flessibile questa età, rispetto ai 52 anni. Inoltre: conta o non conta la differenza di età con il bambino? Se questa conta quando lo si deve adottare, perché non deve contare in questo caso, se ci si procura il bambino tramite una procreazione medicalmente assistita? Vogliamo, poi, essere pratici? Una donna che decide di mettere al mondo un figlio a 52 anni tramite questo sistema avrà un ragazzo di vent'anni, che, poniamo, frequenterà il primo anno di università, quando lei ne avrà 72. Credo allora che dovremmo chiederci quali conseguenze pratiche questo comporti, anche dal punto

di vista dell'aiuto alla salute della madre, una donna che potrebbe avere uno dei molti disagi o dei malanni, anche gravi, legati all'età anziana, per esempio il morbo di Alzheimer. Come assiste questa donna? Sarebbero insomma necessarie considerazioni pratiche su come il figlio possa affrontare una differenza di età di questo tipo rispetto alla madre.

L'articolo 6 prevede, tra l'altro, che il medico e lo psicologo informino « sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici », e fin qui fanno il loro mestiere: ma perché il medico e lo psicologo (e mi rivolgo alla Commissione, che ha lavorato tanto, per dirle che certe cose andavano spiegate meglio) devono anche informare sulle « conseguenze giuridiche »? A che titolo lo fanno? Possono farlo in parte, ma alla fine il problema rimarrà aperto, tant'è che poi esso si riduce ancora alla sua dimensione sanitaria, in quanto la volontà consapevole e validamente espressa ed il consenso informato si fondano su informazioni di tipo sanitario e sull'invasività delle tecniche nei confronti delle donne. Niente di male, ma chi indurrà ad un ragionamento di questo tipo: stai attento, perché questa è un'assunzione di responsabilità, significa che la tua famiglia diventa questo e questo, significa che non potrai disconoscere la paternità, e così via? Insomma, tutta una serie di cose andrebbero dette con la fermezza e la preparazione del professionista, ma questo professionista non c'è: il medico e lo psicologo non sono persone direttamente competenti. Senza contare, poi, che qui non si prende nemmeno in considerazione l'ipotesi di informare la donna e l'uomo sulle condizioni e speranze di vita dell'embrione, ossia su ciò che la tecnica comporta non soltanto per la persona su cui viene effettuata, ma anche per quella che si vuole far nascere. Non c'è l'obbligo di chiarire che tipo di rischi e di speranze di vita vi siano adottando una determinata tecnica od un'altra. Può darsi che un medico di coscienza provveda a questo adempimento, ma la legge comunque non glielo impone.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, in cui si dice che « Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica (...) », l'esperienza parlamentare mi insegna che questi avverbi sono pericolosissimi nei testi di legge. « Periodicamente » ogni quanto? Può essere anche ogni vent'anni, forse sarebbe meglio inserire un'indicazione un po' più vincolante.

Per quanto riguarda la donazione dei gameti, all'articolo 9 si stabilisce che i centri di raccolta siano soltanto pubblici, mentre poi vedremo che sono pubblici e privati quelli in cui si possono effettuare gli interventi per la procreazione medicalmente assistita. Su questi due temi devo dire che la legge si profonde in una grande quantità di dati, prevedendo iscrizioni, registri, bolli e autorizzazioni. Tutte cose sacrosante, alle quali, curiosamente — invito i colleghi a leggere il testo —, corrisponde la massima gravità delle pene previste. Osserveremo, cioè, negli ultimi articoli del progetto di legge, che il massimo delle sanzioni, anche di tipo amministrativo, viene comminato per trasgressioni a queste norme, ossia a quelle che riguardano i bolli e la regolarità di iscrizione alle varie strutture, e così via. È senz'altro giusto, è necessario che tecniche così delicate vengano attuate con la massima intelligenza, comprensione e trasparenza.

Tuttavia, forse, vi sono anche altri valori che possono essere tutelati, la cui violazione può essere sanzionata anche in maniera più grave, e sono proprio quelli riguardanti i diritti fondamentali delle persone coinvolte: madre, padre e figlio.

All'articolo 15, si propone una pena estremamente mite per un'ipotesi di reato che io ritengo estremamente grave (in materia, ho presentato una proposta di legge di orientamento abbastanza diverso). Nell'articolo, si fa riferimento alla clonazione umana, che viene punita con la reclusione da dieci a venti anni: credo che sia davvero troppo poco. Questa pena è ancora una volta il riflesso del fatto che, per ciò che va a toccare le radici, gli elementi più profondi e delicati, anche se

forse meno misurabili e quantificabili, della vita umana, si è avuto un eccesso di pudore, o di timore; questa pena, comunque, è troppo mite.

Passando alle misure di tutela dell'embrione, troviamo un'altra ambiguità lessicale: credo di intendere quale fosse la buona intenzione del legislatore, quando ha previsto che non si possa fare sperimentazione sugli embrioni se non per la tutela della salute e dello sviluppo degli stessi, ma sarebbe stato molto meglio usare il singolare anziché il plurale. Si deve, infatti, poter intervenire su un embrione per curare quell'embrione, e non adoperare l'insieme degli embrioni come materiale utile per fare del bene agli altri embrioni, perché allora, alla stessa stregua, potremmo fare sperimentazione di farmaci su adulti senza limiti perché tanto sappiamo che facciamo del bene all'umanità! Usare il singolare, invece, significa che si interviene su un embrione per curare quell'embrione: se si prevede un intervento sugli embrioni per curare gli embrioni, non si aggiunge nulla e si apre un rischio.

Il comma 4 dell'articolo 16 è la conseguenza dell'ambiguità originale e di fondo per la quale non si è deciso se, con questo provvedimento, si voleva o no fare dell'embrione un soggetto di diritto o limitarsi ad un ragionamento soltanto sanitario. Si prevede che « Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica (...) devono tendere a creare il numero di embrioni strettamente necessari ad un unico impianto, comunque non superiore a quattro ». Domando: qual è il limite in questo caso? È la ricerca scientifica? Allora, se è la ricerca scientifica, ritengo che si debba fare riferimento, comunque, al minimo possibile; e questo « quattro » da dove salta fuori? O il limite è la scienza, ed allora qualunque numero va bene purché sia il minimo possibile, oppure decidiamo che, in base ad un principio morale, si può intervenire soltanto su uno, quello che poi si impianterà, e che intervenire su più di uno è già uno spreco di embrioni.

Visto che sta per finire il tempo che ho a disposizione, devo saltare qualche considerazione e concentrarmi su poche osservazioni finali. Nell'articolo 18 chi avesse la voglia di fare il gioco dei rimandi con il numero dei commi e delle lettere per definire le pene scoprirebbe alcune cose divertenti: che, per esempio, le violazioni delle disposizioni di questa legge da parte delle strutture pubbliche si risolvono sempre e soltanto in sanzioni amministrative. Questo significa, sostanzialmente, che si crea una partita di giro, perché, se la struttura pubblica paga una multa allo Stato, quei soldi vengono sempre dalle tasche dei cittadini (pagati alla regione, anziché allo Stato, ma sempre soldi loro): è quindi una partita di giro; non si ipotizza mai, invece, una responsabilità personale di dirigenti, medici, o altri soggetti di queste strutture che abbiano eventualmente violato la legge.

Aggiungo un'altra osservazione sulla consistente pena, dai 100 ai 300 milioni, per la violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), curiosamente comminata a chi proceda a queste tecniche fuori dalla struttura pubblica. La consideriamo una specie di epigrafe conclusiva al termine della legge: cosa si evince? A fronte di una certa ambiguità dei principi originari e fondanti del testo della legge, vi è una sola cosa che appare con grande chiarezza quando si arriva al termine della sua lettura: che il massimo della trasgressione è non operare sotto l'occhio dello Stato o della regione, cioè sotto l'egida della mano pubblica. Questo è abbastanza inquietante.

Mi auguro che, grazie alla provvidenziale decisione presa di rinviare a settembre il seguito di questa discussione, avremo tempo per integrare questo testo — che parte dalla buona volontà di alcuni e dal contributo variopinto di molti — con alcune indispensabili chiarificazioni, in assenza delle quali il voto espresso da quest'Assemblea non potrà che essere ancora una volta una presa di posizione di parte, che prescinde purtroppo — e in questa materia è cosa grave — dai valori fondamentali ai quali invece la nostra

azione dovrebbe sempre ispirarsi. La ringrazio, Presidente, anche della pazienza.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Burani Procaccini. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha otto minuti di tempo.

MARIA BURANI PROCACCINI. Essendo la prima ad intervenire per il mio gruppo in questo dibattito che si protrarrà a settembre, ho il dovere di dire che il mio gruppo parlamentare presenta una molteplicità di posizioni, una delle quali è comunque maggiormente condivisa, quella stessa che io intendo qui rappresentare. Quella che esprimerò ora è quindi la mia opinione, ma anche quella condivisa dalla maggioranza del gruppo parlamentare di Forza Italia; poi ci saranno interventi a titolo personale di colleghi che intendranno partecipare a questa discussione, che giustamente si è voluto ampliare. Si tratta infatti di una discussione di immensa portata, vertendo su un argomento che non può essere costretto in poche parole o in pochi interventi, in quanto investe una delle questioni principali per le quali siamo chiamati a legiferare, cioè la sostanza e la qualità dell'essere umano nel suo dispiegarsi nella vita.

Nel campo della bioetica, e più precisamente nella procreazione assistita, operiamo — come ricorda il «manifesto di bioetica laica» — la più radicale rivoluzione della storia, perché anziché cambiare la natura intorno all'uomo, come è avvenuto nella prima rivoluzione scientifica e tecnologica dell'età moderna, si dischiude la possibilità di modificare la natura stessa dell'uomo.

Forza Italia, nel verificare la possibilità di un'etica condivisa, parte da ciò che ritiene fondamentale e cioè dal riconoscimento della dignità umana (concetto che apre solennemente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1948), dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nei loro diritti uguali ed inalienabili, perché tale riconoscimento costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel

mondo. La dignità dell'uomo è la medesima non solo in ogni luogo della terra, ma anche in ogni fase della vita ed è dovere del legislatore proteggere la persona umana soprattutto nel momento della sua maggiore debolezza.

Coerentemente con quanto sopra affermato, facciamo nostro il principio contenuto nella Convenzione dei diritti del fanciullo approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata in Italia, in base alla quale consideriamo prevalenti i diritti e gli interessi dei bambini su quelli degli adulti. I diritti del concepito devono essere prevalenti su quelli, pur legittimi, dei genitori, sia naturali sia legali. Tali diritti, confermati nella risoluzione del Parlamento europeo del 1989, sono essenzialmente: il diritto alla vita, il diritto alla famiglia, il diritto alla propria identità biologica, psicologica e giuridica.

Diritto alla vita. Si intende per embrione la cellula uovo fecondata, a partire dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo. Da quel momento, esiste una persona umana, che inizia un progetto di vita che, se non interrotto, porta alla nascita dell'individuo e alla sua estrinsecazione e realizzazione nella vita e nella società. Pertanto, nostro dovere è evitarne la morte e, nella fecondazione *in vitro*, consentire solo la produzione della ristretta quantità di embrioni attualmente ritenuta indispensabile dalla scienza che possa essere impiantata in utero e che non determini il rischio di gravidanze plurigemellari. Diciamo quindi «no» al congelamento degli embrioni cosiddetti sovrannumerari e alla riduzione embrionale mediante l'eliminazione dei gemelli non desiderati. Non è infatti possibile concepire l'uccisione programmata di uno di noi, anche se agli albori della vita.

L'unico caso in cui si può prevedere il momentaneo congelamento è quello in cui un evento imprevisto successivo al concepimento (per esempio legato alla salute della madre) faccia apparire il congelamento come l'unico strumento per preservare la vita dell'embrione.

Per quanto riguarda il diritto alla famiglia, nessuno nega che molte coppie

non sposate possano crescere bene i propri figli né che vi siano figli naturali i quali crescano più o meno bene allevati da un solo genitore. Ma volendo dare ai minori chiamati alla vita il meglio che la società può offrire loro, lo *status* di figlio legittimo e l'impegno pubblico del matrimonio (come garanzia di diritti e di doveri nei confronti della prole) sono da ritenersi imprescindibili. Del resto nella legge sull'adozione del 1983 per avere diritto ad adottare sono richiesti lo *status* di coppia unita in matrimonio da almeno tre anni ed una serie di garanzie di omogeneità e di serietà comportamentali. L'adozione, però, è l'estremo rimedio ad un abbandono. L'inseminazione eterologa, che presuppone un padre e/o una madre biologica distinti da quelli legali, stabilisce un abbandono programmato e presso una coppia di fatto, con estrema precarietà dell'ambiente familiare.

Si ha diritto alla propria identità genetica, psicologica e legale. La separazione tra origine biologica e legale avviene necessariamente nell'adozione; ma, come abbiamo detto, questo è il rimedio al male dell'abbandono. Un diritto fondamentale di ogni bambino (uno stato di fatto che si è già verificato, al quale si intende almeno in parte porre rimedio) è che non vi sia scissione tra la propria identità genetica e quella psicologica e legale. Il bambino tecnologico non sa più chi siano i propri genitori e fratelli, non conosce più le proprie origini familiari.

La risoluzione del Parlamento europeo del 1989 ha legato il diritto di un uomo alla propria identità biologica, alla coincidenza con maternità e paternità biologica affettiva e legale. Ogni uomo ha il diritto di conoscere la propria ascendenza. Il figlio della scienza non può essere il figlio a tutti i costi, che anche la moderna psicologia e sociologia indicano come l'individuo più fragile e più esposto. Compito di un movimento politico che nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo alle soglie del terzo millennio non può che essere quello di proteggere in ogni modo il diritto alla vita, alla famiglia ed alla propria identità biologica. un

principio solennemente riaffermato dall'articolo 2 della Costituzione (che richiama i diritti fondamentali dell'uomo), un principio che costituisce un caposaldo di libertà per coloro che pongono l'uomo e la sua identità al centro e prima dello Stato e delle sue regole.

I problemi della bioetica sono troppo gravi ed urgenti per essere lasciati ai soli addetti ai lavori. Le utopie del « grande fratello », del buonismo e dell'accettazione di ogni desiderio confliggono con il nostro concetto della dignità dell'uomo e con il nostro rispetto per il patto che lega l'umanità in un destino solidale, che parte dalla famiglia, nucleo fondante della società stessa.

Mi fermo qui, Presidente, e mi riservo di intervenire sugli articoli e sugli emendamenti nel corso della discussione che si svolgerà a settembre.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

Ha a disposizione 15 minuti, onorevole Mantovano.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, condivido il disagio espresso dal presidente della Commissione affari sociali all'inizio della seduta. Quella che stiamo discutendo è una delle leggi che qualificano una legislatura: non dipende certamente da alleanza nazionale se l'esame di questo provvedimento è stato fissato in un momento in cui l'aula è deserta e non riceve l'attenzione che meriterebbe (anzi, esigerebbe); né dipende da noi questo slittamento da giugno a luglio, con la prospettiva di un ulteriore rinvio.

Credo comunque che le due esigenze qui prospettate possano essere tranquillamente coordinate: inizia oggi una riflessione che evidentemente proseguirà nei tempi che noi auspichiamo più rapidi, per concludersi con il voto degli emendamenti e con la votazione finale.

Prima di passare ad alcune considerazioni sul merito (considerazioni di quadro, perché l'approfondimento sui dettagli av-

verrà al momento del voto sugli emendamenti), vorrei esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione ed in particolare dalla relatrice, presidente della Commissione affari sociali. Anche se esistono divergenze su punti essenziali della proposta licenziata dalla Commissione, è importante che un testo normativo — dopo molte legislature — sia all'esame dell'Assemblea. È sicuramente merito anche e soprattutto di chi ha svolto questo lavoro.

Per entrare nel merito della questione occorre, comunque, fare un'ulteriore premessa: una legge è necessaria. L'ordinamento giuridico italiano contiene al suo interno decine di migliaia di testi di legge, ma le notizie diffuse con enfasi dai *mass media* destano una preoccupazione a cui va data una risposta anche sul piano normativo. Gli echi si sentono anche nella relazione del presidente della Commissione.

Manifestiamo tuttavia insoddisfazione per le soluzioni dello scientismo più esasperato, secondo cui tutto ciò che è tecnicamente possibile per ciò stesso sarebbe moralmente lecito e normativamente accettabile.

Bisogna identificare dei confini e questo credo sia il lavoro più difficile da svolgere. Il problema tuttavia non è tanto la necessità di confini, ma l'individuazione dei criteri in base ai quali determinare tali confini.

In ultima analisi vi è una contrapposizione dialettica tra due concezioni dell'uomo, quella utilitaristica e quella da taluno definita personalistica, ma che forse sarebbe più opportuno chiamare naturale.

Per l'utilitarismo l'uomo è parte di una massa e per questo è un mezzo, in quanto tale strumentalizzabile per scopi extrapersonali. Vi sono poi tante varianti: l'utilitarismo collettivistico, conosciuto in passato dagli Stati totalitari; l'utilitarismo maggioritario della felicità dei più; l'utilitarismo proprio del radicalismo libertario della maggiore felicità propria. Corollario di tutti questi orientamenti è il principio

della disponibilità dell'essere umano, i cui limiti variano a seconda delle versioni, dell'ideologia di fondo.

Il concetto di persona in quest'ottica non segnerebbe una linea invalicabile fra l'universo non umano e quello umano, ma si porrebbe dentro l'universo umano fra una fase e l'altra del suo sviluppo in base a criteri improntati al mero arbitrio. Così si legge che per talune persone ha valore il figlio nato ma non l'embrione, oppure si fanno le catalogazioni del cosiddetto pre-embrione, che sono estremamente discutibili. La persona in questo modo viene definita non per quello che è, ma per quello che è in grado di fare o di apparire.

In base alla concezione naturale, che non vuol dire confessionale — i dati di fede sono certamente importanti nelle discussioni relative a questa materia, ma non sono decisive, perché vengono in primo piano i dati di natura — l'uomo non è strumentalizzabile in funzione di alcun interesse extrapersonale e da ciò discende il corollario della indisponibilità della persona umana, da cui derivano ulteriori conseguenze che sono esplicitamente o implicitamente contenute nella Costituzione italiana: la salvaguardia della vita, dell'identità fisica, della salute, della persona; la tutela della pari dignità di ogni uomo che impone di non adottare criteri arbitrari nella scelta dei soggetti cui praticare le cure.

Ho ascoltato nella relazione della presidente Bolognesi l'auspicio ad ampie convergenze nella disciplina della materia: esso sarà accolto nella misura in cui ci consentirà di non derogare ad alcuni principi che riteniamo essenziali. Vale comunque il criterio maggioritario, anche e soprattutto all'interno di questa Assemblea. Ricordo, per esempio, che la legge n. 194 del 1978, che pure resiste da vent'anni, passò con pochi voti di differenza e certamente l'alternativa all'assenza di ampie convergenze non può essere l'appello alla via amministrativa di risoluzione della materia, perché se oggi esistono tante strumentalizzazioni che vengono denunciate con enfasi è anche

perché da troppo tempo si è delegata la materia alla via esclusivamente amministrativa. Il nostro obiettivo è, dunque, che la legge vi sia e sia una buona legge, anche se passa con un solo voto di maggioranza, pur se vi sarà il massimo della disponibilità per un lavoro serio ed approfondito.

Riteniamo che tre siano i cardini non derogabili: la tutela della famiglia e del diritto a nascere e a crescere all'interno di una famiglia; la tutela dell'embrione; il controllo pubblico sugli interventi.

In ordine alla tutela della famiglia esistono delle norme precise all'interno della Carta costituzionale. L'articolo 30 riconosce la collocazione naturale dei figli all'interno della famiglia e l'articolo 29 descrive la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Certo, nella vita quotidiana, accade che un figlio non viva con la madre, con il padre o con entrambi; accade nella vita quotidiana — e vi è una tutela giuridica in questo caso — che un figlio abbia una sua collocazione all'interno di una cosiddetta coppia di fatto e non può subire pregiudizi per questo; ma altro è, invece, programmare l'assenza di uno o di entrambi i genitori (il testo certamente non fa questo, avendo escluso la procreazione assistita per i *single*), ed altro è (e ciò è contenuto nel testo) programmare l'assenza di un legame stabile e formalizzato tra i genitori. Questo è un punto qualificante e veramente dirimente all'interno della legge e su di esso sarà opportuno soffermarsi approfonditamente perché evidentemente noi puntiamo a che la procreazione assistita avvenga all'interno di una famiglia così come la descrive la Costituzione. Parimenti puntiamo a che le cellule germinali siano quelle che provengono dalla medesima coppia di coniugi per tutelare l'unitarietà della famiglia e l'identità del figlio.

La legge non può ignorare gli insuperabili problemi che derivano dall'ammissibilità dell'eterologa; non ci sono soltanto problemi di carattere formale, che pure esistono (penso ad esempio a come sia possibile presumere lo *status* del nato), ma anche problemi non meno gravi di

carattere sostanziale, a cominciare dalla crisi di identità che colpisce soprattutto, in momenti difficili, il figlio di genitori diversi da coloro che l'hanno riconosciuto dopo aver praticato la procreazione artificiale. Vi è una ampia casistica sul punto.

È necessario un consenso ancor più responsabile e consapevole di quello previsto dal testo; è necessaria — è il secondo punto sul quale si incentrano gli emendamenti che abbiamo presentato e sul quale dovrà svolgersi in aula un'approfondita riflessione — una più adeguata tutela dell'embrione. Non deve esservi soltanto il divieto di operare sperimentazioni sull'embrione ma vi deve essere anche la precisa finalizzazione di ogni intervento alla tutela della vita o della salute dello stesso embrione sul quale avviene l'intervento, e l'affermazione che ogni embrione deve essere destinato alla nascita.

In ordine al controllo pubblico sugli interventi, è necessario scongiurare il rischio di strumentalizzazioni per fini economici e garantire l'omogeneità delle pratiche di fecondazione medicalmente assistita anche attraverso periodici controlli.

Vi è un passaggio della relazione del presidente Bolognesi, che non può non sollevare allarme sotto questo profilo, laddove si fa stato che dei 258 centri che alla data del marzo 1997 operano in Italia interventi di procreazione assistita, ben 178 sono privati e di questi ben 132 coincidono con degli ambulatori. Mi chiedo quale garanzia di tutela non soltanto dell'embrione ma al tempo stesso della salute della donna, a fronte di una tecnica molto invasiva, possano dare dei semplici ambulatori privati.

Noi siamo consapevoli delle difficoltà che incontreranno le modifiche che abbiamo presentato al testo licenziato dalla Commissione, con riferimento agli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere. Ma siamo altrettanto consapevoli che quando, come nel nostro caso, il Parlamento interviene con propri atti alle fonti della vita, non vanno risparmiati sforzi, intelligenze e volontà perché la legge che tutti attendono e che non può mancare sia la

più adeguata possibile. Ogni errore, infatti, incide sulla vita delle persone, sull'equilibrio delle famiglie e quindi dell'intero corpo sociale.

Se oggi con troppa frequenza ci si indigna, si freme, e con ragione, per la manipolazione dei bambini e degli indifesi, per gli orrori ai quali costoro talora sono sottoposti, dipende anche dal fatto che il disprezzo in qualche circostanza è stato consacrato in norme di legge pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Allora, il fine del nostro lavoro — ma sono certo che questo sia il fine dell'intero Parlamento — non è quello di assecondare il trionfo della tecnica, che nessuno disprezza ma va ricondotto nei suoi limiti, non è quello di stendere tappeti alla sperimentazione senza limiti, ma è il concreto aiuto all'uomo e alla donna che soffrono. Avendo presente questo obiettivo primario, il progresso scientifico non sarà antitetico alla persona, ma contribuirà ad alleviarne il dolore, nel rispetto di tutti i soggetti interessati, a cominciare dall'embrione (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e misto-CCD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Procacci. Ne ha facoltà.

ANNAMARIA PROCACCI. Ricordavo poco fa che sono trascorsi ormai molti anni, più di dieci, da quando noi verdi depositammo per la prima volta una proposta di legge sulle tecniche di procreazione assistita (anzi, noi la definimmo « artificiale »). Fu nel 1989 che ottenemmo dal Governo di allora l'impegno a promuovere una conferenza nazionale sul tema delle manipolazioni genetiche, della procreazione assistita, nonché una moratoria sulle sperimentazioni e, infine, un censimento — il primo — sui centri pubblici e privati. Impegni disattesi nel tempo; ritengo che sia stata una grande occasione perduta.

Per questo sono convinta che quella di oggi sia un'occasione che non possiamo permetterci di perdere e mi auguro vi sia un altrettanto forte impegno da parte di tutte le forze politiche per una legge che

non può più attendere. Siamo in presenza di un vuoto normativo — lo ripeto — unico in Europa, un vuoto normativo che si ripercuote con alti prezzi per prime proprio sulle donne che aspirano, spesso disperatamente, alla maternità.

Abbiamo dato al testo uscito dopo tanto lavoro dalla XII Commissione un contributo sotto diversi aspetti. Certamente questa — lo sappiamo — è una legge difficile, come tutte quelle che interessano le coscienze individuali, una legge — ho sentito dire anche qui — che passa per le radici della vita; forse anche una legge che finalmente ci pone di fronte al mutamento profondo avvenuto in questi anni, probabilmente più nei fatti che nelle prese di coscienza, del rapporto tra individuo e scienza, nel profondo cambiamento dell'individuo sotto il profilo biologico e genetico, con grandi conseguenze anche dal punto di vista psicologico e sociale (tutto quello che le tecniche di procreazione assistita comportano).

Il testo nato dal lavoro della Commissione è per noi verdi positivo; tuttavia lo vogliamo modificare per renderlo ancora più responsabile e rispondente ai compiti che si propone.

Voglio accennare subito a quella che è per noi la modifica più importante da apportare al testo unificato. Proponiamo di far uscire dall'anonimato chi dona i propri gameti. Il no all'anonimato del donatore è una misura già vigente in alcune legislazioni europee: voglio ricordare quella della Gran Bretagna e, più recentemente, quella dell'Austria. Essa risponde ad alcune esigenze importanti, in primo luogo per quanto riguarda il nato. Noi verdi siamo convinti che ogni individuo abbia diritto a conoscere le proprie origini, naturalmente anche quelle biologiche, che ciò debba essere riconosciuto come un diritto inalienabile e dunque che tale principio debba essere affermato in questa legge.

Ciò risponde anche ad una casistica sempre più numerosa che ci viene riportata soprattutto da alcuni paesi europei, dove diversi sono ormai i cittadini, anche in età adulta, che vanno con ansia e

sofferenza alla ricerca delle loro origini biologiche, in un percorso difficile, rispetto al quale non credo che per noi legislatori la risposta più facile possa essere quella di trascurare questo punto, che è indubbiamente scottante, forse uno dei più complessi in questo testo.

Ma dire «no» all'anonimato di chi dona i gameti significa anche richiamare ad un più forte senso di responsabilità questa scelta: voglio riferirmi non solo a chi dona ed alle implicazioni di questo gesto, ma anche alla scelta di chi ricorre a donatore o donatrice; un forte senso di responsabilità, ripeto.

Certamente, il tempo trascorso nel nostro paese senza una normativa adeguata ha permesso non soltanto il proliferare quasi senza controlli, almeno fino a poco tempo fa, del ricorso alle tecniche di procreazione assistita o artificiale che dir si voglia, ma anche la possibilità di saltare a piè pari alcuni passaggi importanti che invece la legge deve individuare. Mi riferisco, ad esempio, al consenso in ogni fase di ricorso alla procreazione assistita, all'esercizio attento, curato, seguito di una scelta che ha fortissime implicazioni anche all'interno della coppia.

Sono lieta che qualcuno prima di me abbia richiamato, a proposito della fecondazione eterologa, anche i suoi riflessi tra uomo e donna che la cercano. Tale fecondazione è stata, almeno per me come legislatore, una scelta difficile da fare per quello che comporta di per sé; non credo che possiamo nasconderci le fratture che a volte essa può provocare proprio in una coppia che ha voluto fare ricorso a tale scelta, fratture che poi rischiano di ripercuotersi sul bimbo che dovrà nascere.

Se finora i disconoscimenti di paternità non sono stati particolarmente numerosi nel nostro paese, hanno però avuto un impatto emotivo fortissimo su tutti noi e ancora di più su questi bambini che dovranno scontare scelte di cui non hanno davvero alcuna responsabilità.

Si tratta di una legge difficile, certo, ma anche di una legge che ha avuto momenti di grande condivisione: il «no» al disconoscimento di paternità è stato

indubbiamente uno di questi. Avrei voluto che su altri punti della legge si fosse raccolto un consenso più profondo: mi riferisco a quel passaggio che leggo come vulnerabile sotto il profilo dell'eugenetica. Dobbiamo applicare molto rigore ed attenzione su questo testo; dobbiamo saperlo correggere perché in nessun modo possa divenire una strada per l'eugenetica.

Indubbiamente in questo provvedimento c'è un punto che come ambientalista e verde avrei voluto sviluppare ancora di più, quello della prevenzione. Vedete, colleghi, spesso mi sembra che siamo guidati da un paradosso da cui non riusciamo a liberarci: rincorriamo le soluzioni tecnologicamente più raffinate, che spesso per le donne non sono quelle più umane.

Noi rincorriamo le soluzioni che la scienza sa escogitare per la sterilità senza però essere in grado di rimuoverne le cause.

Dovremmo leggere con la massima attenzione i rapporti elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità circa l'impatto dell'inquinamento sulla fertilità, specialmente quella maschile. Non mi riferisco solo a quello atmosferico ma anche a quello di tipo alimentare, quello cioè dovuto ai residui dei pesticidi che permangono nei cibi da noi consumati giornalmente. Si tratta di dati preoccupanti ed allarmanti di cui dobbiamo tener conto. Sono soddisfatta per il fatto che all'articolo 2 la Commissione abbia accolto un mio suggerimento che affrontava questa tematica. Vorrei però che si avesse una visione più complessiva degli interventi, nel senso che non dobbiamo legiferare in modo settoriale e quindi questa legge non deve servire solo per consentire di avere un figlio a chi non può averlo; dobbiamo nello stesso tempo farci carico del mutamento negativo delle condizioni di vita sul pianeta per spezzare una rincorsa perversa alla ricerca della tecnologia migliore possibile, mentre potremmo prevenire — come diceva il vecchio motto dei verdi mai tramontato — piuttosto che curare.

Il provvedimento al nostro esame può assumere un forte spessore culturale. So bene che anche il miglior testo possibile non potrà mai risolvere tutti i problemi; soprattutto non potrà mai esaurire la costruzione di una visione diversa delle cose.

Nel pochissimo tempo che mi rimane, signor Presidente, vorrei spezzare una lancia a favore di una cultura diversa della maternità e della paternità, anche se mi rendo conto che si tratta di un richiamo che può apparire strano. Penso ad una cultura diversa basata su un forte senso del limite, che mi è molto caro ma che deve essere oggetto di attenta riflessione. Sono convinta che la maternità sia un desiderio non solo legittimo ma anche sacrosanto; essa però non deve divenire mai una rivendicazione. Noi dobbiamo pensare ai bimbi che nasceranno attraverso il ricorso a queste tecniche, anche perché nel nostro paese siamo molto lontani dall'affermazione di una vera cultura per l'infanzia.

Giudico gravissimi i dati diffusi negli ultimi giorni riguardanti le violenze sui bambini, il 90 per cento delle quali avviene in ambito familiare. Anche questo problema dovrebbe entrare a far parte di questa legge che non possiamo fare a meno di varare. Ci auguriamo che sia una legge equilibrata, che abbia il coraggio di essere rigorosa, perché sarebbe la risposta migliore a tutte le donne, comprese quelle con cui spesso non mi sono trovata d'accordo su questo testo. Ritengo che le donne a volte paghino prezzi troppo alti e che la manipolazione continua in nome della scienza sul loro corpo sia spesso ingiusto, così come è ingiusto il prezzo altissimo che pagano dal punto di vista psicologico. Ecco il senso del limite per una cultura diversa di padri e madri. Con questo auspicio continuerò a lavorare, sperando che davvero nel mese di settembre questa legge, dopo tanti anni, possa concludere il suo iter.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cananzi, al quale ricordo che ha quindici minuti. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI. Signor Presidente, la questione al nostro esame ha un'incidenza cruciale sul futuro delle generazioni; tocca le radici della vita e la genesi dell'essere umano.

Onorevoli colleghi, ho chiesto e chiedo a me stesso — mi permetto di chiederlo a voi, ma soprattutto a quanti saranno qui a settembre a discutere su questa proposta di legge — una serena e profonda attenzione.

Con l'apporto di tutti questa Assemblea ha da respirare un profilo altissimo del dialogo umano, non della mera dialettica politica, al fine di generare una comune riflessione responsabile, la più responsabile: per tutti, deve trattarsi di un di più di responsabilità, nel massimo rispetto che certamente intendiamo dare all'uomo e alla sua dignità; e quindi anche al nostro reciproco dialogo. È chiaro che anche questa così singolare vicenda sarà risolta in questa sede con il metodo democratico, con il voto della maggioranza; ma questa non è materia né di Governo ordinario, né di Governo eccezionale. Non è materia di precostituiti schieramenti politici sul programma. È materia di profonde convinzioni etiche, dettate dal sacrario della coscienza da cui l'artefice della norma deve in questo caso saper trarre il principio strutturale del diritto stesso.

Sbaglia perciò chi si adegua in virtù di un mero calcolo politico! Sbaglia chi non si interroga al di là di precostituiti ideologismi! Sbaglia chi volontariamente si astiene senza mettere in moto l'intelligenza del vissuto e l'intellegibilità del futuro. Dobbiamo costruire il più alto possibile convincimento etico comune! Dico « comune » perché nessuno può pensare di far prevalere *in toto* il proprio convincimento. Il mio, per esempio, è quello che l'intervento dell'uomo terapeutico-sanitario non possa incidere sulla procreazione, se non coadiuvando quella piena comunione di un uomo e di una donna sposati che facendo di due una sola carne, si donano aprendosi alla vita. Una donazione siffatta, genuinamente umana

perché fisica, psichica e spirituale, è già vita essa stessa e, se genera altra vita, è certamente vita più piena!

L'itinerario della natura può essere aiutato, non può essere sovvertito. Questa convinzione nasce da un'etica cattolica fondata sulla fede nel Signore della vita, espressa dalla bimillenaria dottrina della Chiesa convalidata dal recente e storico Concilio vaticano secondo. È una convinzione tutta fondata sull'essere, sulla dignità di chi genera e sulla dignità di chi nasce. Contrasta certamente con la contemporanea mentalità dell'avere, convinta che il più forte può avere tutto e che il più debole può essere ridotto ad oggetto del possesso, se volete di un amore comunque possessivo.

Dico subito che nel paese — e perciò nel Parlamento — questa mia posizione non è certamente condivisa da tutti. Contro i proibizionismi ed i lassismi ideologici, occorre uno sforzo di tutti; uno sforzo di « ragione ragionevole », di umana sapienza, un minimo comune denominatore morale nella disciplina normativa di valori fondamentali.

Una società pluralista non per questo è una società non etica. Parafrasando Malraux, potremmo dire che il ventunesimo secolo o sarà etico o non sarà!

È stato giustamente osservato che, così come la maggior tortura che si possa infliggere ad un essere umano non è tanto il danno fisico-morale al quale egli possa essere sottoposto, ma il privarlo della sua propria identità, similmente la massima perversione dell'umanità risulta dal processo di alienamento dell'essere a vantaggio dell'avere. Mondo di persone umane o di individui indistinti; cultura dell'essere o cultura dell'avere: questa è un'alternativa etica nell'ambito della quale dobbiamo saper leggere e discernere.

E hanno letto e hanno cercato di discernere su questo ambivalente tipo di cultura sia la Mafai che Silvia Giacomoni, che hanno scritto su *la Repubblica* interessanti articoli su questo argomento, sostenendo la prima che ciò che è tecnicamente possibile non è detto che sia anche eticamente accettabile e giusto.

Silvia Giacomoni si è anche chiesta come mai sulle angosce che vengono dall'impossibilità di conoscere il padre, la madre, o dalla paura che si può avere dei figli o dal fantasma dell'incesto, su queste cose — dice sempre Silvia Giacomoni — la sappiamo abbastanza lunga, ce le portiamo dentro dai tempi di Adamo ed Eva. Le tecniche si evolvono più rapidamente della nostra mente, la necessità della legge che regola la fecondazione assistita viene unicamente dal fatto che essa oggi è possibile, solo una grande prudenza potrebbe forse conferirgli una valenza etica.

Detto questo, Presidente, in linea generale vorrei esaminare più da vicino la proposta di legge al nostro vaglio, che con fatica, con impegno, con responsabilità, in sede di Commissione affari sociali è stata portata avanti. Presenta certamente una parziale disciplina di questa complessa e delicata materia, con alcuni aspetti indubbiamente positivi. Di questi aspetti positivi, che qui non ripeto, ho già parlato in un mio intervento in Commissione affari costituzionali. Ma il provvedimento, devo dire subito, consente sia il ricorso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, sia l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, e di tipo eterologo alle coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso stabilmente legate da convivenza. Dico subito che questo problema, come hanno già detto alcuni colleghi in quest'aula, presenta profili di valenza etica notevolissima, ma questa sera, Presidente, intendo, per il tempo minimo che mi è concesso relativamente all'importanza della materia, esaminare soprattutto la questione della procreazione assistita di tipo eterologo e quella relativa alle coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso stabilmente legate da convivenza, non tanto e non solo sotto il profilo strettamente etico, quanto piuttosto sotto il profilo della resistenza di questi due aspetti alle norme della nostra Costituzione. A tale riguardo chiederò di essere autorizzato a consegnare per la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna considerazioni circa i